

Bruxelles, 14 novembre 2016
(OR. en)

14369/16
ADD 1

JAI 939
ASIM 150
CO EUR-PREP 47

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 720 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Settima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 720 final - ANNEX 1.

All.: COM(2016) 720 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2016
COM(2016) 720 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Settima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1 - Ricollocazioni dalla Grecia all'8 novembre 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			1491
Belgio	400	177	2415
Bulgaria	260	29	831
Croazia	10	10	594
Cipro	95	42	181
Repubblica ceca	30	12	1655
Estonia	149	66	204
Finlandia	740	540	1299
Francia	2970	1924	12599
Germania	1240	196	17209
Ungheria			988
Islanda			
Irlanda	333	109	240
Lettonia	249	140	295
Liechtenstein	10		
Lituania	460	147	420
Lussemburgo	160	104	309
Malta	52	24	78
Paesi Bassi	850	629	3797
Norvegia	80		
Polonia	65		4321
Portogallo	1130	445	1778
Romania	1022	343	2572
Slovacchia	20	3	652
Slovenia	100	60	349
Spagna	750	348	6647
Svezia ³			2378
Svizzera	130	28	
TOTALE	11305	5376	63302

¹ Trasmesso tramite DublinNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.